

REGOLAMENTO OPERATIVO

**degli interventi di garanzia agevolata attuati
da Veneto Sviluppo mediante il supporto del
Fondo Regionale costituito ai sensi della L.R.
Veneto 19/04, DGR 1116 del 26 luglio 2011
e Ddr 393 del 08 novembre 2011**

INDICE

<i>Parte I – NORMATIVA DI RIFERIMENTO (N.R.)</i>	3
<i>Parte II - DEFINIZIONI</i>	4
<i>Parte III – GARANZIA</i>	6
<i>A. Richiedenti, Beneficiari Finali, operazioni ammissibili</i>	6
<i>B. Concessione della Garanzia</i>	7
<i>C. Attivazione della Garanzia</i>	9
<i>PARTE IV – CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA</i>	12
<i>Parte V – METODOLOGIA DI CALCOLO DELL'ESL</i>	18

Parte I – NORMATIVA DI RIFERIMENTO (N.R.)

1. Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU.CE. L. 124 del 20/5/2003)
2. Regolamento CE n. 800/2008: *“Regolamento generale di esenzione per categoria”* (GU.CE. L. 214 del 9/8/08) e successive modifiche.
3. Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore «de minimis» e successive modifiche.
4. DM 18 aprile 2005: *“Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”* (G.U. n. 238 del 12/10/05).
5. Legge Regionale 52/1978 - Fondo Forestale Regionale
Legge Regionale 18/1994 - Fondo di Rotazione per le Aree di Confine in provincia di Belluno
Legge Regionale 6/1996 - Fondo di Rotazione per il settore del trasporto a fune
Legge Regionale 1/1999 - Fondo di Rotazione per il settore Commercio
Legge Regionale 57/1999 - Fondo di Rotazione per l'imprenditoria giovanile
Docup Ob. 2 2000-2006 Misura 1.2 - Fondo di Rotazione per l'Artigianato
Legge Regionale 1/2000 - Fondo di Rotazione per l'imprenditoria femminile
Legge Regionale 5/2001 - Fondo di Rotazione per le PMI
Legge Regionale 2/2002 - Fondo di Rotazione per l'Artigianato Regionale.
Legge Regionale 40/2003 - Fondo di Rotazione per il settore Primario (Sez. A) - PMI agroalimentari
Legge Regionale 17/2005 - Fondo di Rotazione per finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative
DGR 362/2007 (ex Misura 5.2 Docup 1997-1999) - Fondo di Rotazione per il Polesine - PMI artigiane
DGR 362/2007 (ex Misura 5.2 Docup 1997-1999) - Fondo di Rotazione per il Polesine - PMI dei settori Secondario e Terziario
DGR 362/2007 (ex Misura 5.2 Docup 1997-1999) - Fondo di Rotazione per il Polesine - PMI turistiche
POR FESR 2007-2013 Ingegneria finanziaria - Azione 1.2.3. - Fondo di Rotazione per l'innovazione tecnologica nelle PMI.
6. Delibera della Giunta Regionale n. 3283 del 21.12.2010 *“Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno delle piccole e medie imprese. Incremento delle disponibilità del fondo di garanzia/controgaranzia costituito presso Veneto Sviluppo SpA ai sensi della Legge regionale 13 Agosto 2004, n. 19, art. 2, c. 1, lett. C), di cui alla Dgr 30 dicembre 2005, n. 4333”*.
7. Legge Regionale 13.8.2004, n. 19.
8. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123: *“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”* (G.U. n. 99 del 30/4/98)
9. Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 11/11/2010, istitutivo di un regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia ed altri strumenti di mitigazione del rischio di credito.
10. Linee guida per l'applicazione del *“Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI”* (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010.

Parte II - DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento Operativo, l'espressione:

- a) *"Normativa di Riferimento"*: indica la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento come elencata nella **Parte 1** del presente Regolamento, di seguito più brevemente definita nel testo con il seguente acronimo: NR. Nel presente Regolamento Operativo la dicitura: (NR "n") indica la specifica normativa, presente al corrispondente punto dell'elenco, a cui si fa riferimento nel contesto.
- b) *"Banche"*, o *"Richiedenti"*, indica le banche, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del D.lgs. 385/1993, finanziatrici degli *Interventi*, all'uopo convenzionate con il *Gestore*.
- c) *"Organo Deliberante"*, indica l'organo deliberante del *Gestore*, competente a deliberare l'ammissibilità delle richieste di accesso ai benefici della *Garanzia*.
- d) *"Beneficiari Finali"*: i soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'accesso ai Fondi di Rotazione (NR 4,5).
- e) *"Finanziamenti"*, indica i finanziamenti agevolati con i *Fondi di Rotazione* regionali (NR 5, 6 e 7) o altri finanziamenti a medio-lungo termine concessi a fronte di nuovi investimenti produttivi, ove non finanziati con i *Fondi di Rotazione*, nella misura massima prevista dalla normativa di riferimento (NR 7). Su tali *Finanziamenti* non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.
- f) *"Fondo"*, indica il Fondo Regionale di Garanzia costituito presso il *Gestore* (NR. 6).
- g) *"Fondi di Rotazione"* regionali per finanziamenti agevolati, di cui al NR 5 presso il *Gestore*.
- h) *"Garante"* indica Veneto Sviluppo S.p.A., Finanziaria Regionale della Regione del Veneto, Intermediario Finanziario iscritto all' Elenco Speciale ex art. 107 T.U.B., il quale rilascia la *Garanzia* sul proprio patrimonio.
- i) *"Garanzia"*, indica la garanzia personale, diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed a prima richiesta, rilasciata dal Garante a favore delle *Banche* nell'interesse dei *Beneficiari Finali*, a condizioni agevolate. (NR 2, 3, 6 e 7).
- j) *"Gestore"*, indica Veneto Sviluppo S.p.A., Finanziaria Regionale della Regione del Veneto, Intermediario Finanziario iscritto all' Elenco Speciale ex art. 107 T.U.B., incaricata della gestione del *Fondo* (NR 6 e 7).
- k) *"Imprese neo-costituite"*: indica le PMI costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla *Garanzia*.
- l) *"Data dell'inadempimento"*: indica la data della prima rata del *Finanziamento* rimasta insoluta, ovvero la data di ammissione a procedure concorsuali del *Beneficiario Finale*.
- m) *"Interventi"*, indica gli investimenti e le iniziative per i quali il *Richiedente* ha richiesto al *Garante* il rilascio della *Garanzia* (NR 5), e che devono possedere i medesimi requisiti oggettivi richiesti per l'accesso ai Fondi di Rotazione
- n) *"Organismi Consortili"*, indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326.
- o) *"PMI"* indica le piccole e medie imprese come definite al NR 1, con sede legale e/o operativa, destinataria degli *Interventi*, ubicata nella Regione del Veneto.
- p) *"Sistema di rating"* indica il sistema di valutazione dei *Beneficiari Finali* nell'interesse dei quali viene richiesto il rilascio delle *Garanzie* (Parte IV –del presente Regolamento Operativo).
- q) *"Tasso di riferimento"* indica il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione / rivalutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123. Il tasso è pubblicato su internet all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

- r) "*Moltiplicatore*" indica il rapporto tra l'ammontare delle *Garanzie* in essere e le disponibilità liquide del *Fondo*. Il rilascio di *Garanzie* da parte del *Garante* è subordinata al rispetto del moltiplicatore massimo 16 :1.
- s) "*Convenzione di Gestione*" indica la Convenzione per la gestione dei *Fondi di Rotazione* vigente tra il *Gestore* e le *Banche* che regola la reciproca attività dei Fondi di Rotazione per *Finanziamenti*.
- t) "*Garanzia Consortile*" : indica la garanzia personale, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed a prima richiesta o altro tipo di garanzia, rilasciata dagli *Organismi Consortili*.
- u) "*Contributo mutualistico*" (*Cm*): indica il contributo "una tantum" al funzionamento del *Fondo*, versato allo stesso dal *Richiedente* per conto del *Beneficiario finale*, a fronte della concessione della *Garanzia*.

Nb: nel testo seguente le presenti definizioni sono riportate in testo *corsivo*

Parte III – GARANZIA

A. Richiedenti, Beneficiari Finali, operazioni ammissibili

1. RICHIEDENTI

Possono richiedere la *Garanzia* le *Banche* così come definite nella Parte II del presente Regolamento Operativo.

Qualora il *Beneficiario Finale* intenda avvalersi di un *Organismo Consortile*, per lo svolgimento su apposito mandato di attività di supporto e di intermediazione nei confronti della *Banca richiedente*, la domanda di *Garanzia* potrà essere presentata al *Garante/Gestore* – con le modalità previste dal successivo punto 5 - anche per il tramite dell' *Organismo di Garanzia* medesimo.

2. BENEFICIARI FINALI

I soggetti finanziabili così come definiti nella Parte II del presente Regolamento Operativo. Sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà (NR 2 e 3).

3. OPERAZIONI AMMISSIBILI

Sono ammissibili alla *Garanzia* esclusivamente i *Finanziamenti*, non ancora erogati alla data di presentazione della richiesta di ammissione, come definiti nella Parte II del presente Regolamento Operativo, di importo minimo pari a € 100.000,00.

4. NATURA E MISURA MASSIMA DELLA GARANZIA

4.1 **Natura della Garanzia:** la *Garanzia* è esplicita, diretta, incondizionata, irrevocabile ed a prima richiesta, è inoltre diretta nel senso che si riferisce ad una singola operazione. La *Garanzia* ha natura personale ed il Garante ne risponde con tutto il suo patrimonio ai sensi dell'art. 2740 c.c.. La *Garanzia* viene rilasciata a condizioni agevolate per il *Beneficiario Finale*.

4.2 **Copertura massima delle operazioni** - pari al 50% dell'ammontare complessivo del *Finanziamento* concesso e per un importo massimo garantito non superiore a Euro 1.500.000,00 per *Beneficiario Finale*, comprese le eventuali altre *Garanzie* in essere. Tale limite è da intendersi inoltre come valore massimo residuo delle *Garanzie* rilasciate nell'interesse dello stesso *Beneficiario Finale*, ovvero nell'interesse di più *Beneficiari Finali* definibili dimensionalmente come gruppo (NR 1,2,3 e 8). Quanto sopra fatti comunque salvi i limiti al cumulo degli aiuti di cui al punto 4.4.

Nel caso in cui la *Garanzia* venga concessa contestualmente a *Garanzia Consortile* (come definita al punto *t*) Parte II), la copertura massima congiunta di detti interventi non potrà eccedere l'80% del *Finanziamento*.

L'importo originario della *Garanzia* si riduce progressivamente in relazione ai rimborsi del sottostante *Finanziamento*.

4.3 **Durata** - Le *Garanzie* hanno durata pari o inferiore a quella del *Finanziamento*, e comunque non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 10 (dieci) anni.

4.4 **Intensità e cumulo degli aiuti**

La *Garanzia* agevolata viene rilasciata in "Regime di esenzione" (NR 2) ovvero in "Regime de minimis" (NR 3). L'intensità agevolativa della *Garanzia* espressa in termini di ESL viene determinata come differenza tra il costo teorico di mercato e il *Contributo mutualistico* applicato alla *Garanzia*, di cui al successivo punto 12 (NR 9, NR 10, Parte V del presente Regolamento).

Le agevolazioni concesse dal *Fondo* sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche per il medesimo intervento, purché siano rispettati i limiti massimi di intensità di aiuto stabiliti dalla normativa comunitaria (NR 2 e 3). A tale scopo i *Richiedenti* devono fornire al *Garante* informazioni esaurienti circa altri eventuali aiuti ottenuti dai *Beneficiari* a fronte delle medesime iniziative.

B. Concessione della Garanzia

5. DOMANDA

- 5.1. **Termine di presentazione** - La domanda di rilascio di *Garanzia* deve pervenire al *Garante* entro e non oltre i 6 mesi dalla delibera di *Finanziamento* della *Banca*.
- 5.2. **Modulistica e allegati** – La domanda deve essere presentata al *Garante* utilizzando l'apposita modulistica, disponibile anche sul sito internet dello stesso (www.venetosviluppo.it), completa della seguente documentazione:
- copia dei bilanci degli ultimi due esercizi e relativi allegati del *Beneficiario Finale*, sottoscritti dal legale rappresentante. In caso di *Imprese neo-costituite* andrà trasmesso un bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema disponibile sul sito internet del *Garante*;
 - situazione contabile del *Beneficiario Finale* e/o budget relativo all'esercizio in corso (se disponibile);
 - delibera di concessione bancaria del *Finanziamento*, indicante tutte le condizioni che regolano l'operazione;
 - delibera di concessione relativa ad eventuali ulteriori garanzie prestate da *Organismi Consortili*;
 - copia della Centrale dei Rischi non anteriore a 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta di ammissione.

La documentazione di cui sopra può essere trasmessa in un'unica copia in caso di contestuale domanda di accesso a un *Fondo di Rotazione*.

Il *Richiedente* deve accertare l'esattezza, la completezza e la veridicità della documentazione in base alla quale viene richiesta la *Garanzia* con la dovuta diligenza professionale.

- 5.3. **Domanda preventiva** - E' consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera di concessione del *Finanziamento* di cui al punto 5.2 lettera c). In tal caso il *Richiedente* dovrà trasmettere copia di detta delibera entro e non oltre i successivi 3 mesi dalla data di presentazione.

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

- 6.1. **Termini per la delibera di concessione** – Il *Garante* provvede ad istruire le domande, per la successiva presentazione al proprio *Organo Deliberante* secondo l'ordine cronologico di arrivo. In caso di richiesta documentalmente incompleta, rispetto a quanto previsto dal precedente punto 5.2, per l'ordine cronologico di cui sopra si farà riferimento alla data di pervenimento della documentazione richiesta ad integrazione. In entrambi i casi farà fede la data di protocollo del *Garante*.
- 6.2. **Rigetto delle domande** - Le domande sono respinte dal *Garante* qualora risultino incomplete e non siano state integrate entro il termine indicato nella richiesta del *Garante* di cui al precedente punto 6.1.
- 6.3. **Criteri di valutazione** - Con riguardo alla valutazione dei requisiti economico-finanziari, il *Garante* utilizza il *Sistema di Rating* (Parte IV del presente Regolamento), ferma restando l'autonomia deliberativa dell'*Organo Deliberante*.

6.4. **Comunicazione dell' esito delle domande** – Il *Garante* comunica in forma scritta ai *Richiedenti* ed ai *Beneficiari Finali* l'ammissione alla *Garanzia*, ovvero la non ammissione, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera dell'*Organo Deliberante*.

6.5. **Disponibilità** – La concessione della *Garanzia* è deliberata dall'*Organo Deliberante* in funzione alla disponibilità di risorse del *Fondo* nel rispetto del *moltiplicatore* di cui alle definizioni, Parte II.

Il *Gestore* comunica tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per nuovi impegni anche attraverso il proprio sito internet (www.venetosviluppo.it), così come il ricostituirsi delle disponibilità.

6.6. **Comunicazioni al Garante**– I *Richiedenti* devono comunicare tempestivamente al *Garante* eventuali variazioni della titolarità dei *Beneficiari Finali* nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei *Beneficiari Finali* stessi, di cui siano venuti a conoscenza.

6.7. **Variazioni** – Ai fini della conferma della *Garanzia*, così come delle sottostanti condizioni agevolate, i *Richiedenti* devono tempestivamente presentare al *Garante*, per ogni operazione ammessa, preventiva richiesta scritta in caso di variazioni inerenti:

- a) le altre garanzie acquisite in proprio favore sul *Finanziamento*,
- b) le finalità e le caratteristiche degli *Interventi* inizialmente previsti, limitatamente alle variazioni intervenute nei 5 anni successivi alla data di ammissione alla *Garanzia*,
- c) i requisiti soggettivi dei *Beneficiari Finali*,

e ogni altro fatto ritenuto rilevante di cui siano venuti a conoscenza, ai fini della conferma della *Garanzia* ovvero del mantenimento delle condizioni agevolate di cui al punto 12.

Qualsiasi modifica al *Finanziamento*, che abbia effetti sulla *Garanzia* comporta la decadenza della *Garanzia* stessa se non preventivamente autorizzata per iscritto dal *Garante*.

Non è consentita la cessione della titolarità del credito garantito ai sensi dell'art. 1260 del codice civile ovvero della legge 30.4.1999 n.130.

6.8 **Istruttoria e delibera delle richieste di variazione** - Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al punto 6 per le domande di concessione, con riguardo alle valutazioni di merito creditizio e di merito agevolativo. Qualora l'agevolazione non sia confermabile, si procederà all'applicazione delle condizioni ordinarie tempo per tempo vigenti dal momento della variazione, con eventuale recupero presso il *Beneficiario Finale*, per il tramite del *Richiedente*, delle somme dovute. Per condizioni ordinarie si intende il "costo teorico di mercato" come definito dal "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (rif. Parte V del presente regolamento).

Il *Garante* e la Regione del Veneto potranno in ogni momento effettuare accertamenti documentali e verifiche in loco presso i *Richiedenti* e i *Beneficiari finali*.

7. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

7.1. **Contratto di Finanziamento** - Per i *Finanziamenti* agevolati con i *Fondi di Rotazione* si fa riferimento alla specifica normativa di cui alla Parte I punto IV.

Le operazioni che riguardano gli altri *Finanziamenti*, devono essere perfezionate mediante contratto e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione. Detti *Finanziamenti* devono essere regolati ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra le parti, espresso in termini di tasso nominale annuo nel contratto/atto di erogazione. In caso di tasso variabile la clausola contrattuale di indicizzazione dovrà chiaramente indicare il parametro di riferimento e le sue modalità di variazione, e la misura dello spread annuo applicato (espresso in punti base).

Le *Banche* devono far pervenire al *Garante* copia integrale del contratto di *Finanziamento*, completo dei piani di ammortamento e degli eventuali atti di ricognizione e quietanza, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di erogazione del *Finanziamento*.

- 7.2. **Termine per l'erogazione** - Con riguardo all'erogazione dei *Finanziamenti* agevolati con i *Fondi di Rotazione*, resta fermo quanto previsto dalla normativa di riferimento (NR 5) e dalla *Convenzione* (di cui alla lettera s) della Parte II del presente Regolamento.

Nel caso di *Finanziamenti* diversi da quelli concessi con i *Fondi di Rotazione*, almeno il 25% dell'importo ammesso all'intervento della *Garanzia* deve essere erogato ai *Beneficiari Finali* entro 12 mesi dalla data della delibera dell'*Organo deliberante* di concessione della *Garanzia*.

Entro i 15 giorni successivi all'erogazione a saldo, i *Richiedenti* devono far pervenire al *Garante* dichiarazione attestante: la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato, la data di scadenza dell'ultima rata, la misura del tasso applicato come da contratto, espresso in punti percentuali. In caso di erogazione a saldo antecedente alla data di concessione della *Garanzia*, i *Richiedenti* devono far pervenire al *Garante* la predetta dichiarazione entro i 15 giorni successivi alla concessione della *Garanzia* stessa.

- 7.3. **Proroga dei termini per l'erogazione** – I termini per l'erogazione del *Finanziamento* possono essere prorogati previa richiesta da trasmettersi al *Garante* prima della scadenza, se il ritardo è dovuto a cause oggettive non imputabili al *Beneficiario Finale*. E' esclusiva facoltà dell'*Organo deliberante* concedere la proroga di cui sopra.

- 7.4. **Decorrenza della Garanzia** – La *Garanzia* ha effetto dalla data della sua concessione da parte dell'*Organo Deliberante* o dalla data di valuta di prima erogazione del *Finanziamento* se questo è erogato dopo la concessione della *Garanzia*.

- 7.5. **Informazioni sul beneficiario finale** – Per tutta la durata della *Garanzia* il *Richiedente* si impegna a fornire al *Garante*, anche con modalità elettronica, un rapporto informativo della situazione del *Beneficiario Finale*, con evidenza della regolarità del pagamento delle rate in ammortamento.

C. **Attivazione della Garanzia**

8. PROCEDURE DI RECUPERO NEI CONFRONTI DEL BENEFICIARIO FINALE

- 8.1. **Avvio delle procedure di recupero** – In caso di inadempimento del *Beneficiario Finale* devono essere avviate, a cura del *Richiedente*, le procedure di recupero del credito, inviando al *Beneficiario Finale* inadempiente, e per conoscenza al *Garante*, l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel rispetto dei seguenti termini:

- entro 6 mesi dalla *Data dell'inadempimento*, come definita al punto l) della Parte II del presente Regolamento Operativo;
- entro 1 mese dalla data di ammissione a procedura concorsuale del *Beneficiario Finale*.

- 8.2. **Intimazione del pagamento** – L'intimazione del pagamento di cui al punto 8.1. può avvenire, alternativamente, mediante l'invio al *Beneficiario Finale* inadempiente di: diffida di pagamento, decreto ingiuntivo ovvero, in caso di procedure concorsuali, di istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente. Il *Garante* si riserva di richiedere copia della predetta documentazione.

9. ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA.

- 9.1 **Termine per la presentazione delle richieste di attivazione della Garanzia** – Trascorsi 60 giorni dalla data di invio della intimazione di cui al punto 8.1. senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del *Beneficiario Finale*, i *Richiedenti* possono richiedere l'attivazione della *Garanzia*.
- 9.2 **Richiesta di attivazione della Garanzia** – La richiesta di attivazione della *Garanzia* deve essere inviata al *Garante*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 120 giorni dalla data di invio della intimazione di cui al punto 8.1. Il mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia della *Garanzia*.
- 9.3 **Documentazione** – Alla richiesta di attivazione della *Garanzia* deve essere allegata la seguente documentazione:
- dichiarazione del *Richiedente* che attesti:
 - a) la *data di inadempimento*;
 - b) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - c) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al punto 8.1, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora;
 - copia della documentazione inerente le eventuali garanzie acquisite sul *Finanziamento*.
- 9.4 **Inefficacia** – La *Garanzia* è inefficace in caso non siano stati rispettati i termini e le modalità previste ai punti 8.1, 8.2 e 9.2, ovvero nel caso in cui non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai *Richiedenti* nel modulo di richiesta.
- 9.5 **Termine per la liquidazione dell'importo massimo garantito** - Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al punto 9.3. il *Garante* liquida ai *Richiedenti* l'importo garantito, secondo la misura massima di copertura e di importo deliberata dall'*Organo Deliberante* in sede di ammissione dell'operazione alla *Garanzia*, dell'ammontare dell'esposizione di cui al punto 9.3 lettera c).

10. SURROGAZIONE

- 10.1. **Surrogazione** - A seguito della liquidazione della perdita al *Richiedente*, il *Gestore* acquisisce il diritto di rivalersi sul *Beneficiario Finale* per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al *Richiedente* in relazione alle eventuali altre garanzie acquisite. Il *Gestore* ha facoltà di delegare a terzi soggetti identificati il recupero delle somme spettanti al *Gestore* medesimo.

11. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

- 11.1 **Informazioni sul Beneficiario Finale** – Per l'intero periodo di validità della *Garanzia*, il *Garante* richiederà al *Richiedente* informazioni sul *Beneficiario Finale*, sulle eventuali altre garanzie a sostegno del *Finanziamento* e sull'*Intervento* finanziato, che potranno essere fornite anche utilizzando procedure informatiche all'uopo predisposte dal *Richiedente* stesso.
- Il *Garante* acquisirà con cadenza annuale, la seguente documentazione:
- copia dell'ultimo bilancio approvato del *Beneficiario Finale*;
 - ultima segnalazione di Centrale Rischi disponibile;
 - sintetica informativa sull'andamento del rapporto di affidamento.

12. VERSAMENTI AL FONDO

- 12.1 **Contributo mutualistico al funzionamento del Fondo** – Entro 3 mesi dalla delibera di concessione della *Garanzia* i *Richiedenti* devono versare al *Fondo*, per conto dei *Beneficiari finali* e a pena di decadenza, un *Contributo mutualistico* “una tantum”, determinato applicando all'importo garantito di cui al punto 4.2 una percentuale pari al 1,5%.

Allo scopo di massimizzare l'efficacia dello strumento di cui al Regolamento in questione, il *Garante* si riserva altresì l'esclusiva facoltà di richiedere l'intervento di strumenti di controgaranzia nazionali e/o comunitari, anche agevolati, il cui premio verrà versato dal Fondo al gestore dello strumento di controgaranzia per conto del Beneficiario finale. In caso di intervento di controgaranzia, il *Contributo mutualistico (Cm)* di cui sopra verrà rideterminato applicando la percentuale dell'1,5% sulla sola parte non controgarantita. Detto valore verrà incrementato del costo della controgaranzia, il tutto come definito dalla seguente formula:

$$Cm = 1,5\% \times (A-B) + b$$

dove:

A: importo garantito di cui al punto 4.2;

B: importo della controgaranzia;

b: costo della controgaranzia.

- 12.2 In caso di riduzione dell'importo effettivamente garantito, o di rinuncia o inefficacia dell'intervento di *Garanzia*, il *Contributo mutualistico* di cui al punto 12.1 è proporzionalmente ridotto.

13. CIRCOLARI OPERATIVE

Il *Garante* specifica ed aggiorna le modalità operative, previo benestare della Regione del Veneto, attinenti al funzionamento della *Garanzia* anche con riferimento alle obbligazioni a carico di ciascuna parte contraente, attraverso la redazione di apposite comunicazioni circolari, che vengono portate a conoscenza dei *Richiedenti* e dei *Beneficiari Finali* tramite pubblicazione nel proprio sito internet.

PARTE IV – CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

SISTEMA DI RATING

A. Per imprese in contabilità ordinaria.

1. Il **Punteggio Creditizio** (v. tabelle 1 e 2) viene assegnato **per un massimo di complessivi 12 punti**, in funzione dei dati degli **ultimi due bilanci** approvati.
2. Il **Punteggio Collaterale** viene assegnato, **per un massimo di complessivi 1 punto**, in funzione delle eventuali ulteriori garanzie personali a sostegno del *Finanziamento* (v. **Tabella 3**)
3. Il **Punteggio Andamentale** viene assegnato, per un massimo di 1 punto, in funzione del Giudizio sintetico assegnato dalla Banca Finanziatrice sulla base dei dati andamentali e delle segnalazioni della Centrale dei Rischi del *Beneficiario* (v. **Tabella 4**).
4. **Il Punteggio Totale** di ciascun esercizio viene ottenuto sommando al **Punteggio Creditizio** del relativo bilancio il **Punteggio Collaterale** ed il **Punteggio Andamentale**. **Il Punteggio Totale** di ciascun esercizio a sua volta determina il **Rating** assegnato, secondo le modalità indicate nella sottostante **Tabella 5**.
5. **La valutazione per la concessione** della *Garanzia* in funzione del Rating assegnato ai due esercizi considerati viene condotta secondo le modalità di cui alla successiva **Tabella 6**.
6. **Le imprese neocostituite**, così come definite dal presente Regolamento, sono ammissibili alla *Garanzia* solo se:
 - a. il *Finanziamento* viene concesso per la **realizzazione di un investimento produttivo**;
 - b. se i mezzi propri (compresi anche i finanziamenti soci non onerosi o in conto futuro aumento di capitale sociale purchè vincolati per l'intera durata del *Finanziamento* e già versati alla data di erogazione dello stesso), **sono pari ad almeno il 25% dell'importo dell'investimento di cui sopra**.Le richieste di ammissione delle imprese neocostituite saranno comunque esaminate caso per caso, con le modalità previste per la "fascia 2" di cui alla **Tabella 6**. In particolare sulla base di un bilancio previsionale triennale compilato utilizzando l'apposita modulistica, disponibile anche sul sito internet del *Garante* (www.venetosviluppo.it).
7. In caso di acquisizione di ulteriori garanzie a supporto del *Finanziamento*, il *Richiedente* deve fornire al *Garante* gli elementi utili per una corretta valorizzazione delle stesse.

Tabella 1 –PUNTEGGIO CREDITIZIO - SETTORI: INDUSTRIA MANIFATTURIERA, EDILIZIA, PESCA E PISCICOLTURA.

Punti	Indice 1 <i>Mezzi Propri + Debiti a MLT / Attivo Immobilizzato</i>	Indice 2 <i>Mezzi Propri / Totale Attivo</i>	Indice 3 <i>Oneri Finanziari Netti/Fatturato*</i>	Indice 4 <i>Margine Operativo Lordo/Fatturato</i>
3	≥ 1	≥ 10%	≤ 5%	≥ 15%
2	< 1 e > 0,75	<10% e >6%	> 5% e ≤ 10%	< 15% e ≥ 10%
1	≤ 0,75 e > 0%	≤ 6% e >0%	> 10% e ≤ 15%	< 10% e ≥ 5%

Tabella 2 – PUNTEGGIO CREDITIZIO - SETTORI: COMMERCIO, SERVIZI, AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI (cod. Istat 49.41)

Punti	Indice 5 <i>Attività correnti / Passività correnti</i>	Indice 6 <i>Attivo corrente / Fatturato</i>	Indice 3 <i>Oneri Finanziari* Netti/Fatturato</i>	Indice 4 <i>Margine Operativo Lordo/Fatturato</i>
3	≥ 0,80	≤ 0,6	≤ 5%	≥ 15%
2	< 0,80 e >0,5	> 0,6 e < 0,8	> 5% e ≤ 10%	< 15% e ≥ 10%
1	≤ 0,5 e >0	≥ 0,80 e < 1,20	> 10% e ≤15%	< 10% e ≥ 5%

*Punteggio pari a 0 anche in tutti i casi di fatturato o valore della produzione pari a zero.

Tabella 3 – PUNTEGGIO COLLATERALE

Punti	Indice: Importo (valore) Garanzia / Importo Finanziamento
	Natura delle garanzie
1	Fidejussioni Personali ¹ ≥ 100 %
0	Fidejussioni Personali < 100 %

Tabella 4 - PUNTEGGIO ANDAMENTALE

Punti	Giudizio sintetico della Banca Finanziatrice
1	Regolare
0	Non regolare

Tabella 5 – Valutazione per la concessione della Garanzia in funzione del punteggio totale riferito a ciascun esercizio (MAX 14)

PUNTEGGIO TOTALE	RATING ASSEGNATO
14	AAA
13	AA
12 e 11	A
10	BBB
9	BB e nuove imprese
8	B

¹ con riferimento alla valorizzazione del/dei garante/i effettuata dalla Banca finanziatrice

≤ 7	C
-----	---

Tabella 6 –Valutazione per la concessione della *Garanzia* in funzione del Rating assegnato a ciascuno dei due esercizi considerati*.

Rating anno 1	Rating anno 2	Valutazione
B o superiore	A o superiore	FASCIA "1" proposta positiva di ammissione
C	A o superiore	FASCIA "2" proposta di ammissione da valutare caso per caso sulla base: <ul style="list-style-type: none"> della situazione di bilancio aggiornata a data recente; di un business plan completo di bilancio previsionale (almeno triennale per le <i>imprese di nuova costituzione</i>), da cui si evincano: adeguata capacità di rimborso prospettica, ritorni attesi dall'investimento, prospettive di mercato e di crescita dell'impresa.
Tutti i livelli di rating	Da BBB a B	
A o superiore	C	
BBB o inferiore	C	FASCIA "3" proposta negativa di ammissione
Tutti i livelli di rating	Indice: MEZZI PROPRI/TOTALE DEL PASSIVO < 5% riferito all'ultimo bilancio approvato	

*Anno 2: ultimo bilancio approvato, Anno1: penultimo bilancio approvato.

Tabella 7 – Definizione degli aggregati di bilancio utilizzati per il calcolo degli indici (con riferimento all'art. 2424 C.C.)

ATTIVO	
Rimanenze	Rimanenze – lettera C punto I
Altro Attivo Circolante	+ Attivo Circolante – lettera C + Ratei e Risconti Attivi – lettera D - Rimanenze – lettera C punto I
Immobilizzazioni	Immobilizzazioni – lettera B
PASSIVO	
Passivo Circolante	+ Debiti entro l'esercizio successivo – lettera D + Ratei e Risconti PASSIVI – lettera E
Passivo a m/l termine	+ Fondi per Rischi ed Oneri – lettera B + Trattamento di fine rapporto di lav. subordinato – lettera C + Debiti oltre l'esercizio successivo – lettera D
Mezzi propri	+ Patrimonio Netto – Lettera A

	- <i>Crediti vs. soci per versamenti dovuti</i> – lettera A (Attivo)
--	--

CONTO ECONOMICO	
Valore della Produzione	<i>Valore della produzione</i> – lettera A
Fatturato	<i>Ricavi delle Vendite e delle prestazioni</i> – lettera A punto 1
Ammortamenti	+ <i>Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</i> – lettera B punto 10 lett. a) + <i>Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</i> – lettera B punto 10 lett. b)
Oneri Finanziari	<i>Proventi e Oneri Finanziari</i> – lettera C
MOL	+ <i>Fatturato</i> ± <i>variazione delle rimanenze di prodotti in conto lavoraz., semilav. e prod. finiti</i> – lettera A punto 2 ± <i>variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i> – lettera B punto 11 ± <i>variazione dei lavori in corso su ordinazione</i> – lettera A punto 3 ± <i>variazione delle immobilizzazioni per lavori interni</i> – lettera A punto 4 + <i>contributi in c esercizio</i> – lettera A parte del punto 5 - <i>costi della produzione per materie prime, sussidiarie e merci</i> – lettera B punto 6 - <i>costi per servizi</i> – lettera B punto 7 - <i>costi per godimento di beni di terzi</i> – lettera B punto 8 - <i>costi del personale</i> – lettera B punto 9

B. Imprese in contabilità semplificata/forfetaria

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dall'impresa. Tali indici evidenziano rispettivamente:

A) I giorni di rotazione del magazzino per le imprese che presentano la voce rimanenze, oppure

Margine operativo netto su Fatturato per le imprese che non presentano la voce rimanenze e per le imprese operanti nel settore autotrasporto merci per conto terzi (cod. Istat 49.41);

B) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato;

C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato (*);

D) indice di redditività.

(*) L'importo relativo agli oneri finanziari (come differenza tra oneri finanziari e proventi finanziari) deve risultare da documenti contabili dell'impresa.

b1) Imprese che presentano la voce rimanenze.

Punti	A)* $\{[(\text{RIMANENZE FINALI} + \text{RIMANENZE INIZIALI}) / 2] / \text{VENDITE O FATTURATO}\} \times 365$	B) MARGINE OPERATIVO LORDO / FATTURATO	C)* ONERI FINANZIARI / FATTURATO	D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO
3	≤ 180 gg	$\geq 15\%$	$\leq 5\%$	$\geq 6\%$
2	> 180 e ≤ 270 gg	$< 15\%$ e $\geq 10\%$	$> 5\%$ e $\leq 10\%$	$< 6\%$ e $\geq 4\%$
1	> 270 e ≤ 365 gg	$< 10\%$ e $\geq 5\%$	$> 10\%$ e $\leq 15\%$	$< 4\%$ e $\geq 2\%$

b2) Imprese che non presentano la voce rimanenze e imprese operanti nel settore autotrasporto merci per conto terzi (cod. Istat 49.41).

Punti	A) MARGINE OPERATIVO NETTO** / FATTURATO	B) MARGINE OPERATIVO LORDO / FATTURATO	C)* ONERI FINANZIARI / FATTURATO	D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO
3	$\geq 10\%$	$\geq 15\%$	$\leq 5\%$	$\geq 6\%$
2	$< 10\%$ e $\geq 7\%$	$< 15\%$ e $\geq 10\%$	$> 5\%$ e $\leq 10\%$	$< 6\%$ e $\geq 4\%$
1	$< 7\%$ e $\geq 3\%$	$< 10\%$ e $\geq 5\%$	$> 10\%$ e $\leq 15\%$	$< 4\%$ e $\geq 2\%$

*Punteggio pari a zero anche in tutti i casi in cui il fatturato sia pari a zero.

** Pari al Margine Operativo Lordo al netto di ammortamenti e accantonamenti.

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

PUNTEGGIO TOTALE	RATING ASSEGNATO
≥ 9	A
< 9 e ≥ 7	B
< 7	C

La valutazione viene effettuata sui dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dall'impresa.

Per le richieste di *Garanzia* inviate al *Garante* nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 20 luglio di ogni anno, i *Richiedenti* devono indicare nel modulo di domanda il fatturato e la situazione patrimoniale dell'impresa rilevati al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Tabella 8 – Valutazione per la concessione della *Garanzia* in funzione del Rating assegnato a ciascuno dei due esercizi considerati

Rating anno 1	Rating anno 2	Valutazione
B o superiore	A	<u>FASCIA "1"</u> proposta positiva di ammissione
Tutti i livelli di rating	B o superiore	<u>FASCIA "2"</u> proposta di ammissione da valutare caso per caso sulla base: <ul style="list-style-type: none"> della situazione di bilancio economico patrimoniale aggiornata a data recente; del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa; delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa; del portafoglio ordini; di una relazione del soggetto <i>Richiedente</i> contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento; di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite; di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa
A	C	
B o inferiore	C	<u>FASCIA "3"</u> Proposta negativa di ammissione

Parte V – METODOLOGIA DI CALCOLO DELL'ESL

I valori dell'ESL connessi alla *Garanzia* agevolata sono calcolati tenendo conto del costo della *Garanzia* rappresentato dal Contributo mutualistico di cui al punto 12.1, e del costo teorico della *Garanzia*, calcolato in conformità al Metodo nazionale (NR 9).

L'ESL é calcolato come differenza tra il costo teorico di mercato di una garanzia con caratteristiche simili concessa su un finanziamento a PMI economicamente e finanziariamente sana e il costo della *Garanzia* agevolata dal Fondo.

Secondo il citato Metodo Nazionale (NR 9) il costo teorico di mercato di una garanzia è determinato nel seguente modo:

$$[1] I = D \cdot Z (FR + C + R)$$

Dove:

I = Costo teorico di mercato della garanzia

D = Importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia

Z = Percentuale di copertura della garanzia rispetto al finanziamento D

FR = Fattore di rischio del regime (in percentuale), da differenziare tra operazioni per investimenti e per capitale circolante

C = Costi amministrativi (in percentuale)

R = Remunerazione delle risorse pubbliche impiegate nell'ambito del regime di garanzia (in percentuale)

L'intensità agevolativa della *Garanzia*, espressa in termini di ESL – Equivalente Sovvenzione Lorda - è calcolata dal *Garante* come differenza tra il premio teorico di mercato di cui sopra, calcolato in conformità al Metodo nazionale (NR 9) e il costo della *Garanzia*, nel caso di specie il Contributo "una tantum" di cui al punto 12.1, attualizzando tali differenziali al tasso di riferimento di cui alla Comunicazione sui tassi di riferimento², secondo la formula:

$$ESL = \sum I_t (1 + i)^{-t} - C_m$$

Dove:

i = tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea;

I_t = costo teorico annuo relativo all'anno *t* calcolato secondo la formula [1] in cui, in tal caso, D rappresenta il debito residuo del finanziamento garantito, calcolato convenzionalmente ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al tasso *i*;

t = tempo espresso in anni (la frazione viene conteggiata per un anno intero).

C_m = *Contributo mutualistico "una tantum"* pagato a fronte dell'ammissione al regime di *Garanzia*.

I valori del fattore di rischio FR, attualmente pari a 0,57% nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per investimenti e a 0,65% nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per il capitale circolante, sono in vigore per i 12 mesi successivi al 3 agosto 2010, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alle Linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010.

Il Ministero rende noti gli aggiornamenti dei valori del suddetto parametro con cadenza annuale e pubblica i relativi dati sul proprio sito Internet, www.sviluppoeconomico.it e sul sito istituzionale del Fondo centrale di garanzia, <http://www.fondidigaranzia.it>.

Il parametro R (remunerazione del capitale) è pari allo 0,32% mentre il parametro C (incidenza dei costi amministrativi) è pari allo 0,60%.

² GU C 14 del 19/1/2008 pag. 6.